



## STATUTO

### **Art. 1 Denominazione e durata**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito anche definito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche, l'Associazione denominata “NETTUNO 1958 APS” (Associazione di Promozione Sociale), che potrà essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, anche con la denominazione “NETTUNO APS” (di seguito anche denominata “Associazione”).

L'Associazione non persegue finalità di lucro e opera di norma nell'ambito territoriale dello Stato Italiano, riservandosi forme di collaborazione con enti e associazioni omologhe di altri Paesi.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2 Scopo, finalità e attività**

L'Associazione si ispira ai valori della cultura, dell'intelligenza e dell'amore per la libertà, esercitati senza alcun pregiudizio di fronte a uomini ed istituti, ed è aperta a tutti quanti ritengano che i singoli individui debbano impegnarsi nella ricerca di una prosperità condivisa e solidale, consci delle proprie responsabilità sociali e civili.

Improntata alla diffusione di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile, essa aspira ad un futuro ove i giovani possano realizzarsi personalmente e professionalmente, in un contesto caratterizzato da una mobilità sociale basata sulla meritocrazia.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità;
- beneficenza, attraverso erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma del comma 1, art. 5 CTS;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3 Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.

Può istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

### **Art. 4 Soci**

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa o di altra natura. Non esistono limitazioni di alcun genere in merito alle condizioni economiche degli associati.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Categorie di Soci:

- Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: chi partecipa attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuove le iniziative;



- Soci Studenti: giovani, purché maggiorenni, con le stesse caratteristiche dei Soci Ordinari ma, a differenza di questi, ancora impegnati negli studi;
- Soci Onorari: su delibera dell'Assemblea dei Soci, sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

Ad ogni categoria di Soci corrisponde una quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo, che può anche determinare eventuali termini e condizioni per l'ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Studenti.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

Non è prevista la possibilità di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

#### **Art. 5 Ammissione e numero dei Soci**

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario o Socio Studente dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Entro 60 (sessanta) giorni, il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione e annotarla nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione - sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni - il Consiglio Direttivo deve motivare tale deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può - entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto - appellarsi al Comitato dei Garanti perché deliberi in merito, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 6 Diritti e obblighi degli associati**

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

#### **Art. 7 Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità



all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione su proposta del Comitato dei Garanti, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 8 Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori, ove sussistano le condizioni previste dalla Legge.

#### **Art. 9 Assemblea dei Soci**

I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa ex comma 2, art. 13 CTS), mediante comunicazione scritta - contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno - esposta nei locali dell'Associazione e pubblicata sul sito web dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea sarà, altresì, convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o dal Comitato dei Garanti.

È in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto, il Presidente e il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Garanti e, se nominato, il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea può essere convocata al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

#### **Art. 10 Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti coloro che risultino iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel Libro Soci e siano in regola nel pagamento della quota annuale.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del CTS, ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

Il Presidente può ammettere eventuali uditori esterni.

Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

#### **Art. 11 Delibere dell'Assemblea**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il Bilancio di esercizio (o il rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti);
- ratifica l'importo delle quote associative, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, su proposta del Comitato dei Garanti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 12 Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni (quanto il Consiglio Direttivo, contestualmente al quale è eletto) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ad essi in merito all'attività compiuta.

Entro i suddetti limiti, il Presidente può delegare compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, ed, eventualmente, anche la rappresentanza dell'Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile.

I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti dell'Associazione e dei terzi, ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile.

Il Presidente dovrà ricevere l'approvazione del Consiglio Direttivo sulle seguenti materie:

- organizzazione di convegni e manifestazioni;
- istituzione di premi culturali e borse di studio;
- registrazione di testate editoriali a nome dell'Associazione;
- acquisto di titoli di massa;
- acquisto di immobili e di beni mobili registrati;
- affiliazione e/o federazione di altre associazioni o ad altre associazioni;
- nomina di delegati territoriali dell'Associazione.

Il Vice Presidente – designato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo - sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente, il Vice Presidente gli subentra pro tempore e provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché essa prenda atto della situazione, dichiari decaduto il Consiglio Direttivo in carica, nomini un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio (o il rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti) e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esaminare le domande di ammissione dei nuovi Soci e deliberarne l'accoglimento o il rigetto;
- stipulare tutti gli atti e contratti relativi alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio sono scelti tra gli associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

La mancata partecipazione di un Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Il Consiglio darà atto di tale circostanza, alla prima riunione utile.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 14 Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei Garanti dura in carica 3 (tre) anni e ha il compito, da un lato, di tutelare la coerenza tra le attività dell'Associazione e le sue finalità statutarie e, dall'altro, di verificare la corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Sono, inoltre, funzioni di questo organo:

- deliberare sulle domande di ammissione rigettate dal Consiglio Direttivo, su istanza del richiedente non accolto;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci che contravvengano gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechino all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 16 (sedici) membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti.

Il Comitato nomina al proprio interno un Presidente, al quale spetta la convocazione del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni sarà redatto il relativo verbale.

Il Comitato dei Garanti funge anche da Collegio dei Probi Viri, nel caso di controversie che dovessero sorgere tra i Soci e tra l'Associazione e i Soci.

#### **Art. 15 Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 30 del CTS, i componenti del Collegio dei Revisori - ai quali si applica l'art. 2399 del



Codice Civile - devono essere scelti tra coloro, anche non associati, che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili**

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 18 Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 19 Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di marzo successivo, il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di esercizio annuale (o il rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti) che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

#### **Art. 20 Bilancio sociale e informativa sociale**

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di € 100.000 (centomila euro) annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano 1 (un) milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

#### **Art. 21 Libri**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura del Consiglio Direttivo;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Garanti, a cura dello stesso organo.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, a cura dello stesso organo.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Per esercitare tale diritto, essi dovranno presentare al Presidente una domanda scritta, indicando le motivazioni della richiesta.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente organizzerà la verifica richiesta, convocando per l'occasione anche membri del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori, qualora lo ritenesse opportuno.

#### **Art. 22 Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### **Art. 23 Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### **Art. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Soci.

#### **Art. 25 Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.